



COMUNE DI MIRANO

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

APPROVATO CON D.C.C. N. 28 DEL 4.3.1999

MODIFICATO CON D.C.C. N. 6 DEL 8.1.2002

MODIFICATO CON D.C.C N. 47 DEL 30.7.2024

INDICE

Oggetto del regolamento	Art. 1
Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento	Art. 2
Rinuncia all'imposizione	Art. 3
Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	Art. 4
Esercizio del poter di autotutela facoltativa	Art. 5
Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento	Art. 6
Adempimenti degli uffici	Art. 7
Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento	Art. 8
Entrata in vigore	Art. 9

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Articolo 2

Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Articolo 3

Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza tra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - a) in Euro 10,00 per la tassa rifiuti solidi urbani interni;
 - b) in Euro 10,00 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - c) in Euro 10,00 per l'imposta sulla pubblicità;
 - d) in Euro 5,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - e) in Euro 10,00 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanente;
 - f) in Euro 5,00 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea;
 - g) in Euro 50,00 per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili;
 - h) in Euro 10,00 per l'imposta comunale sugli immobili afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;

i) in Euro 100,00 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Articolo 4

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 5

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il Funzionario responsabile dell'entrata può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Si applica il comma 3 dell'articolo 4.

Articolo 6

Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al dirigente che ha emanato l'atto illegittimo.

Articolo 7

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Articolo 8

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al dirigente.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato regionale di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune.